

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| Variazioni nella composizione della Commissione | 151 |
| 5-11739 Gneccchi: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 | 151 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 153 |
| 5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 | 152 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 155 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 152 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione di esperti sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo » | 152 |

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Ivan Catalano e Carmelo Lo Monte, ai quali rivolge, a nome di

tutti i commissari, un cordiale augurio di buon lavoro.

5-11739 Gneccchi: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispet-

tivo, pur ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, osserva che l'interrogazione affronta, tra l'altro, un tema estremamente delicato, che potenzialmente riguarda una platea di interessati molto numerosa, dal momento che sono più di centomila gli italiani che lavorano in altri Stati e i cui diritti, di fatto, risultano compromessi dalle modalità con le quali è applicato l'istituto dell'APE sociale.

Ricorda, a titolo di esempio, il caso dei circa cinquemila lavoratori frontalieri della provincia di Rimini che vantano periodi contributivi maturati per attività lavorativa prestata nella Repubblica di San Marino ma ai quali è negato il diritto di utilizzare tutti i versamenti effettuati per effetto della circolare dell'INPS n. 100 del 2017, il cui impianto giudica lesivo dei diritti dei lavoratori e, per questo, da correggere al più presto.

5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatta della risposta che, contrariamente alla sua esplicita richiesta, non fornisce alcun dato sul numero dei lavoratori che hanno fatto richiesta di accesso all'istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi. Si tratta di un istituto, introdotto dalla legge di bilancio per il 2017, che ha la condivisibile finalità di permettere ai lavoratori di accedere prima al pensionamento con un trattamento più alto, senza oneri di riscatto. Tuttavia, come risulta da dati non ufficiali, il numero di richieste si è rivelato ben superiore a quanto ipotiz-

zato in sede di approvazione della disposizione, rendendo insufficienti le risorse appostate. Addirittura, se i dati fossero confermati, a fronte dei cento milioni di euro originariamente stanziati, le occorrenze finanziarie effettive sarebbero pari a più di due miliardi. Risulta chiaramente che, in mancanza di un ulteriore intervento dello Stato, la spesa che graverebbe sugli enti di previdenza, in particolare le casse professionali, sarebbe insostenibile. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesimo esempio dell'ormai usuale comportamento dello Stato, che introduce norme, anche condivisibili, scaricandone i costi di attuazione sui privati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 luglio 2017.

Audizione di esperti sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori» e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia «Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-11739 Gnecci: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulle circolari dell'INPS in materia di APE sociale e ottava salvaguardia.

L'APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali. In base a queste considerazioni, l'Inps ha adottato la circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Con riferimento, invece, al secondo quesito preciso che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di APE sociale predisposto dal Governo e inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere prevedeva, nella sua formulazione originaria, un ampliamento

dei soggetti che potevano beneficiare dell'APE sociale. In particolare l'articolo 2 stabiliva che potessero beneficiare dell'APE anche coloro che non avevano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti purché si trovassero da almeno tre mesi in condizione di disoccupazione. Il Consiglio di Stato, pur condividendo sul piano dell'opportunità tale ampliamento, ha ritenuto illegittima tale previsione ritenendola difforme rispetto alla formulazione della disposizione di rango primario dettata dal comma 179 della legge di Bilancio per il 2017. Il Governo per ottemperare a tale specifico rilievo mosso dal Consiglio di Stato ha conseguentemente modificato il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri escludendo di fatto l'ampliamento previsto nello schema originario.

Relativamente all'ultimo quesito della presente interrogazione, in cui si fa riferimento alla problematica relativa ai lavoratori in mobilità che hanno presentato domanda di certificazione per l'ottava salvaguardia e non anche domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si rappresenta quanto segue.

Con circolare n. 11 del 2017 l'INPS specificava che la domanda di prosecuzione volontaria doveva essere inoltrata entro il 2 marzo 2017, ultimo giorno disponibile per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della sal-

vanguardia. Tuttavia l'INPS, con successiva disposizione interna, ha precisato alle proprie sedi che, nelle ipotesi in cui il lavoratore ha presentato nei termini domanda di ammissione alla ottava salvaguardia ma

non ha inoltrato domanda di prosecuzione volontaria, tale ultima domanda dovrà intendersi implicitamente presentata all'atto della domanda di certificazione del diritto alla salvaguardia.

ALLEGATO 2

5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Preliminarmente voglio ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo la facoltà di riunire gratuitamente i contributi previdenziali che i lavoratori hanno accumulato in differenti gestioni anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti previdenziali privati.

Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio per la loro completa ed effettiva operatività non richiedono l'adozione né di atti di indirizzo né di disposizioni applicative ma è necessario un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole Casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito, piena operatività.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017, l'INPS ha emanato una circolare esplicativa (la n. 60/2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi, ma ulteriori aspetti applicativi dovranno essere chiariti in quanto la questione è particolarmente complessa, coinvolgendo oltre all'INPS anche altri enti.

Sul tema, infatti, è stata avviata un'attenta e doverosa analisi da parte del Ministero del lavoro, volta a risolvere le questioni sottese all'applicazione del cumulo pensionistico.

Lunedì scorso si è tenuto già un incontro tra rappresentanti del Governo e delle Casse dei professionisti. Segnalo che dopo un confronto che si svolgerà anche con l'INPS, il prossimo incontro con i rappresentanti delle Casse dovrebbe tenersi giovedì 27 luglio.

Pertanto, posso assicurare che il Ministero che rappresento, già investito della questione, farà tutto il possibile per trovare una soluzione alle problematiche inerenti i risvolti operativi di questa importante novità legislativa introdotta.